

*Relazione al Parlamento sulle speciali misure di protezione per i testimoni e i collaboratori di giustizia*

l'accertamento di elementi di coinvolgimento del tutelato in vicende criminali che conducono a particolari valutazioni di pericolosità sociale (ex plurimis Cons. St. n. 3088/2007 e TAR Lazio n. 6424/2013).

Infine, la delibera di massima ha, altresì, registrato la costante giurisprudenza amministrativa in ordine alle posizioni dei familiari di un soggetto ammesso allo speciale programma di protezione secondo cui la revoca disposta nei confronti del titolare delle speciali misure travolge inevitabilmente la posizione dei familiari ammessi al circuito tutorio in forza del rapporto di parentela e/o coniugio ovvero della relazione di convivenza. Analogamente, si è preso atto del pacifico indirizzo giurisprudenziale secondo cui la revoca del programma di protezione – obbligatoria o facoltativa - deve ritenersi incompatibile con la concessione della capitalizzazione, in quanto la connotazione sempre discrezionale (anche nell'an) del suddetto beneficio non può prescindere dalla valutazione dei motivi che hanno determinato la cessazione del programma di protezione.

#### **4. La Segreteria tecnica della Commissione centrale**

Nella fase della istruttoria dei procedimenti per le speciali misure si inserisce l'attività della Segreteria Tecnica della Commissione centrale.

La prima norma ad occuparsi dell'attività di segreteria per la Commissione centrale è stato l'art. 10 comma 2 della l. 82/91, secondo il quale per i compiti di segreteria e istruttoria la Commissione Centrale si avvale dell'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. In sostanza, la legge 82/91 non aveva previsto un autonomo ufficio a servizio della Commissione centrale, ma ne aveva demandato le funzioni all'Ufficio per il Coordinamento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

La creazione di una vera e propria “struttura” di Segreteria della Commissione, incardinata presso l'Ufficio per il Coordinamento, che opera esclusivamente per le esigenze della Commissione e risponde al suo Presidente, si deve ad un decreto del Ministro dell'Interno datato 6 dicembre 1996.

La legge 45/2001, nell'introdurre all'art. 10 della legge n. 82/91 il comma 2-*quater*, conferma che la Commissione si avvale, per lo svolgimento dei compiti di segreteria e di istruttoria, dell'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di polizia.

È solo con la legge n. 6/2018, tuttavia, che la Segreteria viene riconosciuta come ufficio autonomo all'interno dell'Ufficio di Coordinamento. Infatti, l'art. 9 della citata legge modificando il comma 2 *quater* della legge n. 82/91, stabilisce che “*per lo svolgimento dei*

*Relazione al Parlamento sulle speciali misure di protezione per i testimoni e i collaboratori di giustizia*

*compiti di segreteria e di istruttoria, la commissione centrale si avvale di una segreteria costituita secondo le modalità e con la dotazione di personale e di mezzi stabilite con regolamento”.*

Il ruolo della Segreteria nell’ambito del procedimento per le speciali misure, sempre più autonomo e rilevante, è stato riconosciuto, da ultimo, dall’Atto Ordinativo Unico, il D.M. 6 febbraio 2020, che aggiorna l’assetto organizzativo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Il D.M. conferma la collocazione della Segreteria all’interno dell’Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e - dopo aver stabilito che ad essa è preposto un viceprefetto e assegnato un viceprefetto aggiunto - rinvia ad un apposito regolamento la determinazione dell’organizzazione e delle competenze. Nelle more, queste ultime sono disciplinate dall’art. 51 dell’Atto Ordinativo Unico, in base al quale la Segreteria:

- ✓ assicura le attività segretariali di carattere tecnico, amministrativo e giuridico per il funzionamento della Commissione;
- ✓ assicura ogni altra attività di supporto al Presidente della Commissione;
- ✓ svolge attività di studio, raccolta della documentazione e cura del contenzioso nelle questioni sottoposte alla Commissione;
- ✓ provvede all’attuazione delle delibere della Commissione;
- ✓ esercita le attività connesse alla speciale articolazione della segreteria di sicurezza, provvedendo alla custodia di documenti classificati.

Una delle novità più importanti introdotte dall’art. 51 del D.M. 6 febbraio 2020 è la definizione specifica dei compiti della Segreteria, laddove il comma 2-*quater* della l. 82/91 ne riconosceva soltanto la funzione di supporto all’attività istruttoria di competenza della Commissione centrale.

Nel corso degli anni, la Segreteria si era già ritagliata, di fatto, funzioni propulsive in alcune fasi della procedura per l’applicazione delle speciali misure. Basti ad esempio pensare che, con riferimento al piano provvisorio, la Segreteria può sollecitare la presentazione della proposta di ammissione a programma speciale in prossimità della scadenza (180 giorni per i collaboratori, 90 per i testimoni). Non solo. All’approssimarsi dello scadere delle misure, la Segreteria richiede all’autorità proponente di fornire alla Commissione elementi utili a valutare la necessità di proroga; analoghe richieste vengono inoltrate al Procuratore Nazionale Antimafia (o al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello), per consentire

*Relazione al Parlamento sulle speciali misure di protezione per i testimoni e i collaboratori di giustizia*

alla Commissione di valutare la valenza della collaborazione e il permanere dei presupposti che avevano giustificato l'adozione delle speciali misure.

Indubbiamente nelle attività segretariali di carattere amministrativo e giuridico, previste dall'art. 51 del D.M. 6 febbraio 2020, rientra l'attività istruttoria che la Segreteria svolge per conto della Commissione, che costituisce ancora quella più significativa tra le attività svolte dalla Segreteria Tecnica.

Tale attività è particolarmente complessa nel caso di modifica o revoca delle speciali misure. Infatti, una volta ricevute le segnalazioni del Prefetto competente o del Servizio Centrale di Protezione sui comportamenti che possono determinare la revoca delle misure, la Segreteria deve acquisire i pareri dell'autorità proponente, quello dell'autorità responsabile dell'attuazione delle misure, del Procuratore Nazionale Antimafia o del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello.

Oltre alle attività istruttorie, la Segreteria coadiuva la Commissione nello svolgimento delle riunioni, per le quali svolge attività di preparazione e supporto e, all'esito, cura l'invio della documentazione prodotta dalla Commissione alle autorità competenti. Provvede inoltre a redigere l'ordine del giorno e il verbale delle sedute della Commissione.

Di estremo rilievo è l'attività di studio, raccolta della documentazione e cura del contenzioso nelle questioni sottoposte alla Commissione. La Segreteria provvede alla redazione delle memorie per l'Avvocatura dello Stato in caso di ricorsi avverso i provvedimenti della Commissione.

Va in particolare ricordato che il lavoro della Segreteria di approfondimento normativo e giurisprudenziale, oltre che di costante analisi delle problematiche operative, è stato alla base delle delibere di massima di cui la Commissione si è avvalsa al fine di orientare non solo la propria attività, ma anche quella degli altri attori del sistema della protezione, per assicurare modalità applicative della normativa per quanto possibile il più omogenee e coerenti ai principi ispiratori della materia.

*Relazione al Parlamento sulle speciali misure di protezione per i testimoni e i collaboratori di giustizia*

*Relazione al Parlamento sulle speciali misure di protezione per i testimoni e i collaboratori di giustizia*

## **PARTE SECONDA**

### **IL SISTEMA DELLA PROTEZIONE**

*Relazione al Parlamento sulle speciali misure di protezione per i testimoni e i collaboratori di giustizia*

## **1. Le misure tutorie**

### **1.1. I documenti di copertura e il cambiamento delle generalità**

I documenti di copertura e il cambio delle generalità rientrano tra le misure tutorie previste, rispettivamente, dagli artt. 13 e 15 della L. n. 82/1991.

In particolare, i **documenti di copertura** (carta d'identità, patente di guida, certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, tessera sanitaria e codice fiscale) possono essere rilasciati al fine di “[...] *garantire la sicurezza, la riservatezza ed il reinserimento sociale delle persone sottoposte a speciale programma di protezione [...] e che non siano detenute o internate [...]*”<sup>16</sup>. Il loro uso è autorizzato dal Servizio Centrale di Protezione (art. 13, co. 11 legge n. 82/1991), che chiede alle Autorità competenti al rilascio, che non possono opporre rifiuto, di predisporre il documento<sup>17</sup>. In casi eccezionali connessi con particolari esigenze di sicurezza o impegni di giustizia, i documenti di copertura possono essere forniti anche alle persone che, pur non essendo ancora beneficiarie di speciale programma di protezione, sono comunque già ammesse ad un piano provvisorio.

In ogni caso, è importante evidenziare che, non avendo una corrispondenza anagrafica, tali documenti, assolutamente “temporanei”, possono essere utilizzati esclusivamente per finalità di riservatezza e “mimetizzazione” nel territorio, ma mai per negozi giuridici.

In relazione alla tipologia di documento da predisporre, il Servizio Centrale di Protezione si rapporta – attraverso una specifica articolazione interna – con i Comuni di residenza anagrafica dei soggetti tutelati, con le Prefetture, con l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione di Roma, ecc., assolvendo a una vasta serie di incombenze tra cui:

- il trasferimento della residenza anagrafica dal Comune d'origine a un “*polo residenziale fittizio*”;

<sup>16</sup> Art. 13, co.10 del D.L. n.8/1991.

<sup>17</sup> Art. 13, co.11 del D.L. n.8/1991.

*Relazione al Parlamento sulle speciali misure di protezione per i testimoni e i collaboratori di giustizia*

- l'acquisizione della documentazione religiosa provvedendo, se necessario, alla conversione dal nome reale a quello di copertura e viceversa tramite il Vicariato di Roma;
- le iscrizioni scolastiche e universitarie con i nominativi di copertura, interloquendo con i competenti Uffici Scolastici Regionali/Provinciali e gli Atenei interessati, secondo accordi intercorsi col Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
- l'avvio della procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana agli aventi diritto che ne facciano richiesta;
- la registrazione e l'aggiornamento informatico dei documenti di copertura rilasciati e la distruzione di quelli ritirati;
- l'interessamento delle varie federazioni sportive per l'oscuramento dei dati relativi ai soggetti tutelati che chiedono l'iscrizione presso società sportive.

Nei periodi di riferimento della presente relazione, il Servizio Centrale di Protezione ha predisposto, per i testimoni di giustizia e i loro familiari, la seguente documentazione:

- **1° semestre 2019:**
  - documenti di copertura: 3 carte di identità, 3 tessere sanitarie e 1 patente di guida;
  - documenti reali: 25 carte d'identità e 40 certificazioni varie;
  - iscrizioni scolastiche/universitarie: 1 per la scuola materna, 2 per la scuola elementare, 8 per la scuola media inferiore, 0 per istituti tecnici, 0 per istituti professionali e 0 per i licei (nessuna immatricolazione universitaria);
  - documentazioni per cerimonie religiose: 2;
  - trasferimenti presso "poli residenziali fittizi": 6;
  - tesseramenti a società sportive: 6;
- **2° semestre 2019:**
  - documenti di copertura: 7 carte di identità, 19 tessere sanitarie e 2 patenti di guida;
  - documenti reali: 15 carte d'identità e 33 certificazioni varie;

*Relazione al Parlamento sulle speciali misure di protezione per i testimoni e i collaboratori di giustizia*

- iscrizioni scolastiche/universitarie: 23 per la scuola materna, 29 per la scuola elementare, 35 per la scuola media inferiore, 47 per istituti tecnici, 35 per istituti professionali, 12 per i licei e 0 immatricolazioni universitarie;
  - documentazioni per cerimonie religiose: 7;
  - trasferimenti presso “poli residenziali fittizi”: 13;
  - tesseramenti a società sportive: 9.
- **1° semestre 2020:**
- documenti di copertura: 5 carte di identità, 15 tessere sanitarie e 4 patenti di guida;
  - documenti reali: 19 carte d’identità e 27 certificazioni varie;
  - iscrizioni scolastiche/universitarie: 9 per la scuola materna, 12 per la scuola elementare, 13 per la scuola media inferiore, 17 per istituti tecnici, 7 per istituti professionali e 5 per i licei (nessuna immatricolazione universitaria);
  - documentazioni per cerimonie religiose: 0;
  - trasferimenti presso “poli residenziali fittizi”: 17;
  - tesseramenti a società sportive: 1.
- **2° semestre 2020:**
- documenti di copertura: 2 carte di identità, 10 tessere sanitarie e 1 patente di guida;
  - documenti reali: 23 carte d’identità e 22 certificazioni varie;
  - iscrizioni scolastiche/universitarie: 19 per la scuola materna, 21 per la scuola elementare, 18 per la scuola media inferiore, 23 per istituti tecnici, 15 per istituti professionali e 11 per i licei, (nessuna immatricolazione universitaria);
  - documentazioni per cerimonie religiose: 0;
  - trasferimenti presso “poli residenziali fittizi”: 13;
  - tesseramenti a società sportive: 0.
- **1° semestre 2021:**
- documenti di copertura: 9 carte di identità, 13 tessere sanitarie e 3 patenti di guida;



*Relazione al Parlamento sulle speciali misure di protezione per i testimoni e i collaboratori di giustizia*

- documenti reali: 9 carte d'identità e 17 certificazioni varie;
  - iscrizioni scolastiche/universitarie: 9 per la scuola materna, 13 per la scuola elementare, 7 per la scuola media inferiore, 9 per istituti tecnici, 6 per istituti professionali e 2 per i licei (nessuna immatricolazione universitaria);
  - documentazioni per cerimonie religiose: 1;
  - trasferimenti presso “poli residenziali fittizi”: 7;
  - tesseramenti a società sportive: 0.
- **2° semestre 2021:**
- documenti di copertura: 2 carte di identità, 9 tessere sanitarie e 1 patente di guida;
  - documenti reali: 3 carte d'identità, 11 certificazioni varie e 3 tessere sanitarie (TEAM);
  - iscrizioni scolastiche/universitarie: 7 per la scuola materna, 10 per la scuola elementare, 4 per la scuola media inferiore, 8 per istituti tecnici, 5 per istituti professionali e 3 per i licei, (nessuna immatricolazione universitaria);
  - documentazioni per cerimonie religiose: 0;
  - trasferimenti presso “poli residenziali fittizi”: 7;
  - tesseramenti a società sportive: 2.

Nel medesimo periodo è stata predisposta per i collaboratori di giustizia e loro familiari la seguente documentazione:

- **1° semestre 2019:**
- documenti di copertura: 70 carte di identità, 293 tessere sanitarie e 26 patenti di guida;
  - documenti reali: 675 carte d'identità e 1.697 certificazioni varie;
  - iscrizioni scolastiche/universitarie: 42 per la scuola materna, 109 per la scuola elementare, 113 per la scuola media inferiore, 66 per istituti tecnici, 57 per istituti professionali e 49 per i licei (nessuna immatricolazione universitaria);
  - documentazioni per cerimonie religiose: 87;
  - trasferimenti presso “poli residenziali fittizi”: 293;
  - tesseramenti a società sportive: 61;

*Relazione al Parlamento sulle speciali misure di protezione per i testimoni e i collaboratori di giustizia*

- **2° semestre 2019:**

- documenti di copertura: 85 carte di identità, 350 tessere sanitarie e 47 patenti di guida;
- documenti reali: 555 carte d'identità e 1.237 certificazioni varie;
- iscrizioni scolastiche/universitarie: 97 per la scuola materna, 123 per la scuola elementare, 196 per la scuola media inferiore, 99 per istituti tecnici, 89 per istituti professionali, 87 per i licei e 3 immatricolazioni universitarie;
- documentazioni per cerimonie religiose: 45;
- trasferimenti presso “poli residenziali fittizi”: 244;
- tesseramenti a società sportive: 112.

- **1° semestre 2020:**

- documenti di copertura: 103 carte di identità, 371 tessere sanitarie e 33 patenti di guida;
- documenti reali: 511 carte d'identità e 1.198 certificazioni varie;
- iscrizioni scolastiche/universitarie: 35 per la scuola materna, 65 per la scuola elementare, 76 per la scuola media inferiore, 44 per istituti tecnici, 41 per istituti professionali e 33 per i licei, (nessuna immatricolazione universitaria);
- documentazioni per cerimonie religiose: 2;
- trasferimenti presso “poli residenziali fittizi”: 299;
- tesseramenti a società sportive: 7;

- **2° semestre 2020:**

- documenti di copertura: 81 carte di identità, 298 tessere sanitarie e 27 patenti di guida;
- documenti reali: 522 carte d'identità e 998 certificazioni varie;
- iscrizioni scolastiche/universitarie: 67 per la scuola materna, 131 per la scuola elementare, 99 per la scuola media inferiore, 71 per istituti tecnici, 57 per istituti professionali e 55 per i licei, 3 immatricolazione universitarie;
- documentazioni per cerimonie religiose: 0;
- trasferimenti presso “poli residenziali fittizi”: 215;

*Relazione al Parlamento sulle speciali misure di protezione per i testimoni e i collaboratori di giustizia*

- tesseramenti a società sportive: 19.
- **1° semestre 2021:**
  - documenti di copertura: 91 carte di identità, 281 tessere sanitarie e 34 patenti di guida;
  - documenti reali: 495 carte d'identità e 881 certificazioni varie;
  - iscrizioni scolastiche/universitarie: 35 per la scuola materna, 79 per la scuola elementare, 31 per la scuola media inferiore, 33 per istituti tecnici, 25 per istituti professionali e 27 per i licei, (nessuna immatricolazione universitaria);
  - documentazioni per cerimonie religiose: 7;
  - trasferimenti presso “poli residenziali fittizi”: 176;
  - tesseramenti a società sportive: 0;
- **2° semestre 2021:**
  - documenti di copertura: 61 carte di identità, 97 tessere sanitarie e 41 patenti di guida;
  - documenti reali: 309 carte d'identità, 711 certificazioni varie e 289 tessere sanitarie (TEAM);
  - iscrizioni scolastiche/universitarie: 29 per la scuola materna, 81 per la scuola elementare, 35 per la scuola media inferiore, 37 per istituti tecnici, 28 per istituti professionali e 39 per i licei, 3 immatricolazione universitarie;
  - documentazioni per cerimonie religiose: 11;
  - trasferimenti presso “poli residenziali fittizi”: 155;
  - tesseramenti a società sportive: 85.

Il **cambiamento delle generalità**, invece, costituisce il massimo beneficio tutorio previsto dalla L. n.82/1991 poiché comporta la creazione di una nuova posizione anagrafica nei registri dello stato civile e, pertanto, viene disposta solo in casi eccezionali, quando ogni altra misura risulti inadeguata.

La misura, specificamente disciplinata dal D.Lgs. 29 marzo 1993, n.119, viene di norma adottata su istanza dell'interessato, secondo una procedura che richiede una complessa istruttoria con la quale la Commissione centrale, acquisito il parere dell'Autorità Giudiziaria proponente, valuta il livello di pericolo in cui versa il

*Relazione al Parlamento sulle speciali misure di protezione per i testimoni e i collaboratori di giustizia*

testimone e l'indispensabilità del provvedimento, adottato, di concerto, dai Ministri dell'Interno e della Giustizia.

Per effetto delle disposizioni introdotte con il D.M. n. 161/2004, la schermatura dei dati anagrafici originari non pregiudica, ancorché nel rispetto dei necessari presupposti di riservatezza (anche negli atti della pubblica amministrazione), gli opportuni collegamenti con il vissuto dell'interessato, con particolare riferimento, ad esempio, alle informazioni del casellario giudiziario.

Il cambiamento delle generalità viene adottato garantendo la segretezza del procedimento<sup>18</sup>, che esclude qualsiasi forma di pubblicità preventiva e successiva, e procedendo all'iscrizione nel registro istituito presso il Servizio Centrale Protezione delle nuove e delle precedenti generalità, dei dati anagrafici, sanitari e fiscali relativi alla persona, di quelli relativi al possesso di abilitazioni e di ogni altro titolo richiesto per l'esercizio di determinate attività. Nel caso di figli minori, la facoltà di richiedere il cambio di generalità è riconosciuta ad entrambi i genitori o, in caso di disaccordo, a uno dei due, previa autorizzazione del Giudice tutelare. In ogni caso, sono previste garanzie a tutela dei diritti di terzi in buona fede.

Nel corso del **2019 (I e II semestre)** non c'è stata alcuna attività connessa al cambiamento delle generalità di testimoni di giustizia e loro familiari. **Nel primo e nel secondo semestre 2020** non sono stati firmati decreti ministeriali, né sono stati consegnati nuovi documenti. **Nel primo semestre del 2021** la Commissione centrale non ha autorizzato cambi di generalità, non sono stati firmati decreti ministeriali ed è stato consegnato un solo documento ad una testimone di giustizia. **Nel secondo semestre 2021** per nessun testimone è stato autorizzato il cambiamento delle generalità.

Durante il **primo semestre 2019** la Commissione Centrale per le speciali misure di protezione ha autorizzato il cambiamento delle generalità per 2 collaboratori di giustizia e 15 loro familiari. Nel medesimo periodo sono stati firmati 2 decreti ministeriali di attribuzione di nuove generalità e 1 decreto ministeriale di revoca del cambiamento delle generalità.

---

<sup>18</sup> È in fase di definizione, d'intesa con le competenti articolazioni centrali e periferiche del Ministero dell'Interno, correttivi al relativo iter procedimentale in modo da renderlo più celere e rispondente alle mutate esigenze di sicurezza.

*Relazione al Parlamento sulle speciali misure di protezione per i testimoni e i collaboratori di giustizia*

Nel corso del **secondo semestre dello stesso anno**, invece, il predetto Consesso ha autorizzato il cambio delle generalità per un collaboratore di giustizia e 2 suoi familiari. Nessun decreto ministeriale è stato firmato.

**Nel primo semestre e nel secondo semestre 2020** la Commissione Centrale non ha autorizzato cambi di generalità per collaboratori, non sono stati firmati decreti ministeriali, né sono stati consegnati nuovi documenti.

Nel **primo semestre 2021** la Commissione centrale non ha autorizzato nessun cambio delle generalità; non sono stati firmati decreti ministeriali e non sono stati consegnati documenti; mentre, nel **secondo semestre 2021**, a seguito dello “sblocco della procedura” adeguatamente rivista, la Commissione centrale ha autorizzato il cambiamento delle generalità nei confronti di 3 collaboratori di giustizia, sono stati firmati n.13 decreti ministeriali, non sono stati consegnati documenti.

Nel corso del secondo semestre del 2021, inoltre, conseguentemente agli sviluppi della pandemia da COVID 19, con riferimento alla attività connessa al rilascio della documentazione ed al cambiamento delle generalità, si è reso necessario attivare ulteriori servizi a favore dei tutelati, infatti il Servizio Centrale di Protezione si è adoperato per garantire la somministrazione dei vaccini alla popolazione protetta nel rispetto delle necessarie misure di sicurezza. Sono state quindi avviate collaborazioni col responsabile dell’Anagrafe nazionale Vaccinale - Ministero della Salute, al fine di garantire la riservatezza degli inserimenti nella relativa banche dati. Inoltre è stato concordato un protocollo per l’oscuramento dati dei vaccinati e l’eventuale conversione del green pass alle generalità di copertura e viceversa. Si è poi provveduto ad interessare anche il Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria e gli istituti di Pena per le vaccinazioni ed il rilascio del green pass ai detenuti.

Infine, con la Direzione Centrale per i Servizi Demografici – Ministero Interno, è stato concordato un protocollo d’intesa diretto a far subentrare tutta la popolazione protetta nel sistema – di recente istituzione – dell’Anagrafe Nazionale Popolazione residente (ANPR), in modo da garantire maggiore sicurezza nell’emissione di documenti reali.

Con riferimento al cambio delle generalità, il 2021 ha segnato un punto di svolta a seguito della revisione delle procedure inerenti l’estrema misura tutoria ex art.15 legge 82/91, determinata dalla Commissione centrale per le speciali misure di protezione nella seduta del 27 gennaio 2021 che ha individuato nel Prefetto l’Autorità designata per l’attuazione della procedura. Si è provveduto altresì, ad esperire ogni utile interlocuzione con Enti esterni (Conservatoria dei registri immobiliari, Consiglio

*Relazione al Parlamento sulle speciali misure di protezione per i testimoni e i collaboratori di giustizia*

nazionale del Notariato, pubblico registro automobilistico e Motorizzazione civile) in ordine alle modalità di revoca della massima misura tutoria qualora fosse necessario assicurare l'esercizio dei diritti delle parti interessate.

## **1.2. Le scorte e gli accompagnamenti**

La naturale proiezione dei contributi forniti dai testimoni di giustizia avviene nel quadro delle attività istruttorie svolte dalle Direzioni Distrettuali Antimafia ovvero nelle aule dei Tribunali.

Il Servizio Centrale di Protezione, pertanto, si occupa – avvalendosi di una specifica articolazione interna – di organizzare, sulla base delle richieste delle competenti Autorità Giudiziarie e in stretta intesa con i referenti territoriali (Autorità locali di Pubblica Sicurezza e articolazioni provinciali delle Forze di polizia) che materialmente li effettuano, gli accompagnamenti per impegni di giustizia, con relative scorte, dei soggetti tutelati.

Dopo aver ricevuto le citazioni o gli ordini di accompagnamento e aver provveduto ai connessi adempimenti di legge<sup>19</sup>, i relativi trasferimenti vengono pianificati e organizzati individuando i percorsi, i vettori e le strutture disponibili sul territorio (in caso di pernottamento) ritenuti più idonei soprattutto in funzione dei prioritari profili di sicurezza. Le modalità operative di dettaglio, inoltre, vengono individuate in considerazione di ulteriori elementi fra cui gli orari dell'impegno, la sua tipologia, eventuali patologie mediche e psicologiche condizionanti/invalidanti accertate e certificate, nonché, ovviamente, la necessità di individuare le soluzioni più economiche in modo da contenere le spese a carico della Pubblica Amministrazione. Analogamente si procede per i trasferimenti presso i siti individuati per eventuali esami "a distanza", mediante strumenti audiovisivi (videoconferenze)<sup>20</sup>.

Premesso quanto sopra, il Servizio di protezione ha organizzato e gestito scorte e accompagnamenti di testimoni riferiti a 74 impegni di giustizia (udienze e interrogatori) e 2 videoconferenze nel **primo semestre 2019**, e a 48 impegni di giustizia e 5 videoconferenze nel **semestre successivo**. Nel **primo semestre del 2020**

<sup>19</sup> Trasmissione delle citazioni ai referenti territoriali, assicurazioni alle AA.GG., restituzione delle relate di notifica, trasmissione di eventuali rinunce quando previste.

<sup>20</sup> Vedere, al riguardo, l'art. 147 bis delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del C.P.P., così come modificato dal D.L. 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall'art. 7 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356.

*Relazione al Parlamento sulle speciali misure di protezione per i testimoni e i collaboratori di giustizia*

ci sono state n. 45 citazioni in aula di testimoni e n.5 videoconferenze, mentre nel **secondo semestre del 2020** ci sono state 62 citazioni in aula e 6 videoconferenze.

Nel **primo semestre del 2021** ci sono state n.59 citazioni in aula di testimoni di giustizia e n. 16 videoconferenze, mentre nel **secondo semestre** ci sono state n. 43 citazioni in aula e n. 24 videoconferenze.

Il Servizio di Protezione ha organizzato e gestito scorte e accompagnamenti di collaboratori riferiti a 2.083 impegni di giustizia (udienze e interrogatori) e 1.827 videoconferenze nel **primo semestre 2019**, e a 1.418 impegni di giustizia e 1.334 videoconferenze nel **semestre successivo**.

Nel **primo semestre del 2020** si sono avute 1.487 citazioni in aula di collaboratori di giustizia e 1.413 videoconferenze; nel **secondo semestre 2020** le citazioni in aula sono state 1.349 e quelle in videoconferenza 1.335.

Nel **primo semestre** del 2021 si sono avute 1.561 citazioni in aula e 1.886 videoconferenze; nel **secondo semestre 2021** si sono avute 1.311 citazioni in aula e 1.462 videoconferenze.

Gli accompagnamenti dei collaboratori in stato di detenzione, invece, vengono curati, in tutte le fasi, esclusivamente dalla Polizia Penitenziaria, limitandosi il Servizio Centrale di Protezione a inoltrare al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e alle Case di reclusione gli atti di polizia giudiziaria ricevuti.

## **2. Le misure assistenziali**

### **2.1. L'assistenza sanitaria**

Il Servizio Centrale di Protezione dispone, presso la propria sede centrale, di un Ufficio sanitario costituito da personale medico e da personale tecnico, attraverso il quale viene assicurata un'intensa attività di assistenza e supporto a favore dei soggetti sotto protezione.

Oltre a rendersi disponibili per effettuare direttamente ovvero agevolare interventi sanitari che non sia stato possibile eseguire attraverso le strutture del S.S.N., il personale sanitario del Servizio ha fornito pareri tecnici concernenti l'assistenza sanitaria a favore dei testimoni di giustizia, anche esprimendo pareri medico-legali sulle istanze di rimborso per eventuali spese sostenute dagli interessati per motivi di salute o sulle richieste di prestiti o elargizioni *una tantum* per le stesse ragioni,

*Relazione al Parlamento sulle speciali misure di protezione per i testimoni e i collaboratori di giustizia*

valutando altresì ogni questione di carattere sanitario di interesse per le attività del Servizio, comprese le richieste dell’A.G. in relazione alla compatibilità carceraria e/o all’idoneità a comparire in giudizio nonché sui trasferimenti per motivi di salute.

La medesima articolazione sanitaria del Servizio cura le procedure di “conversione dei documenti sanitari”, considerato che, nel periodo di sottoposizione al programma di protezione, la popolazione protetta può assumere diverse identità (nome reale, nome di copertura, cambiamento definitivo delle generalità) e quindi, soprattutto con riferimento a patologie che si protraggono negli anni, la relativa documentazione medica (cartelle cliniche, referti, analisi ecc.) potrebbe riportare generalità diverse, seppur riferite alla medesima persona, impedendo agli interessati di documentare – nel rispetto degli imprescindibili requisiti di sicurezza e riservatezza – la continuità terapeutica e beneficiare della necessaria assistenza medica. Tale necessità di allineamento delle generalità si rende oltremodo necessaria nei non infrequenti casi di riconoscimento di invalidità, considerando che le competenti Commissioni medico-legali richiedono l’esibizione di documentazione che certifichi pregresse patologie, risalenti nel tempo.

In particolare, per i testimoni di giustizia nel:

- **primo semestre 2019**, sono state/i:
  - trattate 52 pratiche riguardanti istanze di rimborso per spese relative a farmaci e prestazioni specialistiche;
  - espressi 15 pareri in ordine alla rimborsabilità delle spese sostenute;
  - convertita 1 cartelle clinica;
- **secondo semestre 2019**, sono state/i:
  - trattate 191 pratiche riguardanti istanze di rimborso per spese relative a farmaci e prestazioni specialistiche;
  - espressi 9 pareri su istanze di rimborso di spese sostenute;
  - convertito 1 verbale di invalidità civile, 1 certificazione per il conseguimento e la conferma di patenti di guida di copertura.
- **primo semestre 2020**, sono state/i:
  - trattate 79 pratiche riguardanti istanze di rimborso per spese relative a farmaci e prestazioni specialistiche;
  - espressi 9 pareri in ordine alla rimborsabilità delle spese sostenute;